



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
**ALESSANDRO ROSSI**

Via Legione Gallieno, 52 - 36100 **VICENZA**  
Tel. 0444 500566 - Fax. 0444 501808 - [www.itisrossi.gov.it](http://www.itisrossi.gov.it)  
email: [vitf02000x@istruzione.it](mailto:vitf02000x@istruzione.it) - [vitf02000x@pec.istruzione.it](mailto:vitf02000x@pec.istruzione.it) - C.F. 80016030241



## **INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **Art. 1 Premessa**

Con il presente regolamento l'ITIS "Rossi" intende definire le scelte organizzative, educative e didattiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida ministeriali (DPR 249/1998 e successive modifiche; "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo" MIUR 2015; Legge 71/2017), la scuola si impegna a garantire un clima di serena convivenza e di rispetto, in particolare prevenendo, individuando e contrastando il bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme.

A questo scopo la scuola intende attivare sinergie con le famiglie e le altre istituzioni, per accrescere il senso della legalità ed educare gli studenti ad un uso consapevole di internet, consci delle responsabilità disciplinari, civili e penali conseguenti a comportamenti che arrechino danno ai membri della comunità scolastica.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

### **Art. 2 Definizione di "bullismo"**

Il "bullismo" può essere definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

<b>Bullismo: cosa è</b>	<b>Bullismo: cosa non è</b>
Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari, INTENZIONALITA' a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo;	Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro. Un conflitto tra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo

<p>SQUILIBRIO di potere, volontà di imporre un dominio sulla vittima.  Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.  Manifestazioni di bullismo:  FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;  VERBALE: insultare, deridere, offendere;  INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.  Il bullismo può essere anche discriminatorio:  -omofobico  -razzista  -contro i disabili</p>	<p>giocosamente. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione tra i maschi. Quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo</p>
---	---

### Art. 3 Definizione di “cyberbullismo”

Per “cyber bullismo” si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art.1 comma 2 L. 71/2017).

Benché la definizione di riferisca a vittime minorenni, la scuola tutela naturalmente tutti gli studenti a prescindere dall'età.

Al fine di condividere con tutti i membri della comunità scolastica un linguaggio comune, si elencano alcune delle forme più diffuse di cyberbullismo:

- *flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità;
- *denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *outing estorto*: registrazione delle confidenze(raccolte all'interno di un ambiente privato) creando un clima di fiducia e poi inserite pubblicamente in un blog pubblico;
- *impersonificazione*: Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *esclusione*: estromissione intenzionale dell'attività on line
- *sexting*: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati di immagini a sfondo sessuale.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi inviati di notte, dal pc di casa), rientrano nelle azioni perseguibili dalla scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto di corresponsabilità con la famiglia, coinvolgendo

tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (come prevede la Legge 71/2017)

## **Art. 4 Istituzione del Team Antibullismo**

Viene istituito un Team Antibullismo formato dal Dirigente Scolastico, i Collaboratori del Dirigente, il docente referente per bullismo e cyberbullismo, il docente referente per l'educazione alla salute, un collaboratore scolastico e, se presente, lo psicologo incaricato dello sportello d'ascolto.

Questo gruppo partecipa ad iniziative di formazione, riceve segnalazioni, propone modalità di intervento uniformi rispetto alle varie tipologie di problemi, promuove attività educative finalizzate alla prevenzione, propone attività rieducative dove necessarie, monitora i casi e le misure adottate. Nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, il Team potrà coinvolgere un genitore ed uno studente del Consiglio d'Istituto nella predisposizione delle attività formative e nelle fasi di monitoraggio degli interventi.

L'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo è coordinata dal Team, ma richiede la partecipazione attiva di tutta la comunità scolastica. In particolare:

### **Docenti:**

- nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc. ;
- devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

### **Studenti:**

- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità ;
- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

### **Collaboratori scolastici:**

- devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

### **Genitori:**

- i genitori vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, cogliendo e segnalando tempestivamente sintomi di disagio;
- danno il corretto esempio ai propri figli, gestendo con attenzione e rispetto le comunicazioni tra famiglie e tra famiglie e docenti;
- collaborano con l'istituzione scolastica favorendo l'accertamento delle responsabilità e sostenendo le finalità rieducative dei provvedimenti sanzionatori e dei percorsi di recupero.

## Art. 5 Protocollo di intervento del Team Antibullismo

La segnalazione dell'episodio di possibile bullismo, da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza, può avvenire con comunicazione diretta al Dirigente, al coordinatore di classe, al docente referente antibullismo o attraverso comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [bullismo@itisrossi.vi.it](mailto:bullismo@itisrossi.vi.it). Deve essere garantita la massima riservatezza.

In seguito alla verifica delle informazioni, all'analisi del caso e all'accertamento delle responsabilità, si potrebbero configurare le seguenti situazioni:

Evento	Misure
L'evento si configura come un episodio di semplice dinamica conflittuale, non vi sono state violazioni del regolamento d'Istituto e non compaiono i tratti distintivi del bullismo o del cyberbullismo.	Colloquio con gli studenti e le famiglie, eventualmente anche con la presenza dello psicologo.  Eventuale intervento educativo rivolto all'intera classe.
L'evento integra violazioni del regolamento d'Istituto, ma non compaiono i tratti distintivi del bullismo o del cyberbullismo.	Invio agli organi competenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.  Eventuale intervento educativo rivolto all'intera classe.
L'evento integra violazioni del regolamento d'Istituto e compaiono i tratti distintivi del bullismo o del cyberbullismo.	In presenza di reati procedibili d'ufficio (v. Articolo 7), denuncia da parte del Dirigente ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria.  In caso di reato perseguibile a querela di parte (v. Articolo 7), convocazione dei genitori degli studenti coinvolti.  In caso di atti particolarmente gravi o violenti, o tali da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, nelle more del procedimento disciplinare, il Dirigente può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori e il prefetto.  Invio agli organi competenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.  Intervento educativo rivolto agli studenti coinvolti o all'intera classe.  Eventuale ammonimento del minore da parte del questore.

## Art. 6 Sanzioni disciplinari

I comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e/o cyberbullismo vengono sanzionati con provvedimenti di natura disciplinare come previsto dal DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal DPR 235/2007, e dagli articoli 33-34-35 del Regolamento d'Istituto. In particolare, considerando che i comportamenti in questione presuppongono l'intenzione di nuocere e/o la ripetizione delle azioni nel tempo, si stabilisce che la sanzione minima applicabile sia la sospensione dalle lezioni fino a tre giorni (art. 33, caso c)), fatta salva la possibilità, su richiesta della famiglia, di prevedere nel periodo di sospensione lo svolgimento di attività socialmente utili all'interno della scuola o presso enti convenzionati.

Nell'accertamento delle responsabilità dovranno essere considerate ed eventualmente sanzionate le condotte degli studenti che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il proprio assenso o con la propria omertà, ne hanno favorito il verificarsi. Gli studenti, ove necessario, saranno coinvolti in un percorso educativo finalizzato alla ricomposizione del clima di classe.

Potranno essere sanzionati, purché adeguatamente provati, anche atti di bullismo e comportamenti lesivi della dignità altrui posti in essere dagli studenti nelle estensioni dell'attività didattica (stage, visite d'istruzione) e nel tragitto casa-scuola.

## Art. 7 Aspetti penali delle condotte di bullismo e cyberbullismo

Non esiste nel diritto penale il reato di bullismo o cyberbullismo, ma i comportamenti messi in atto dal bullo sono già singolarmente previsti come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La tabella seguente riporta gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (la suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile).

Bullismo		Cyberbullismo	
Art. 595:	Diffamazione*	art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata
art. 612:	Minaccia	art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone	art. 612 bis:	Atti persecutori
art. 610:	Violenza privata	art. 494:	Sostituzione di persona
art. 581	Percosse*	art. 600 ter:	Pornografia minorile
art. 582:	Lesioni personali	art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 590:	Lesioni personali colpose	art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 624:	Furto	art. 629:	Estorsione
art. 629:	Estorsione	art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 414:	Istigazione a delinquere	art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio
art. 635:	Danneggiamento alle cose		

(\*) procedibile esclusivamente a querela di parte

Approvato dal Collegio Docenti in data.....

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data .....